

DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020

514/2020/R/EEL

AVVIO DEL MARKET COUPLING SULLA FRONTIERA ITALIA-GRECIA: VERIFICA DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1136^a riunione del 1 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 943/2019);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 (di seguito: decreto 11 novembre 2011);
- la decisione ACER 14-2019 del 29 ottobre 2019 (di seguito: decisione 14-2019)
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 e il relativo allegato A (nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 784/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 784/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 69/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 91/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 91/2020/R/eel);
- la comunicazione del Ministero per lo Sviluppo Economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) quale *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) dell’1 ottobre 2020, prot. Autorità 31022 dell’1 ottobre 2020 (di seguito: comunicazione 1 ottobre 2020);
- la comunicazione di GME del 27 ottobre 2020, prot. Autorità 38141 del 19 novembre 2020 (di seguito: comunicazione 27 ottobre 2020);
- la comunicazione di Terna del 17 novembre 2020, prot. Autorità 37768 del 17 novembre 2020 (di seguito: comunicazione 17 novembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- sin dal 2012 i gestori di rete e i gestori di mercato attivi sulle frontiere italiane hanno avviato, su impulso dei regolatori competenti, un programma di cooperazione denominato *Italian Border Working Table* (di seguito: IBWT) finalizzato alla realizzazione del *market coupling* e allo sviluppo dei relativi rapporti contrattuali e progetti implementativi;
- il regolamento CACM è entrato in vigore il 14 agosto 2015, rendendo il *market coupling* (allocazione implicita della capacità di trasporto) l’unica possibile modalità di allocazione della capacità transfrontaliera su base giornaliera e infragiornaliera;
- il processo di accoppiamento dei mercati del giorno prima sulle frontiere italiane è stato necessariamente condotto con un approccio graduale escludendo, nella sua prima fase di sviluppo, la frontiera con la Svizzera, che – nelle more di un accordo quadro tra Commissione Europea e Confederazione Elvetica in tema di energia - non può aderire al mercato unico europeo (di seguito: *Single Day Ahead Coupling* o SDAC) e la frontiera con la Grecia, in ragione del processo di riforma strutturale che il mercato greco doveva attraversare per diventare pienamente compatibile con i requisiti previsti dal regolamento CACM;
- con la deliberazione 45/2015/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente le modalità operative e gli schemi contrattuali predisposti per la gestione del *market coupling* sulle frontiere Italia-Francia, Italia-Austria e Italia-Slovenia sviluppati nell’ambito del progetto regionale denominato *Multi Regional Coupling* (MRC) e in particolare:
 - lo schema di contratto: *Day Ahead Operational agreement for the price coupling of day ahead markets of the Italian borders* (di seguito: DAOA IBWT);

- lo schema di contratto: *Day ahead operational agreement for the multi regional coupling of day ahead markets*;
- gli schemi contrattuali per la gestione del settlement dei pagamenti tra GME e le controparti estere: “*GME-BSP CCP agreement for the Italian borders working table market coupling*” e il “*Settlement link agreement*”;
- lo schema di contratto per la gestione della rendita di congestione tra Terna e CASC (la società a cui era affidata la gestione delle allocazioni di capacità per mezzo di asta esplicita e le cui funzioni sono oggi svolte dalla società Joint Auction Office – JAO): “*CASC service level agreement for the implicit allocation on Italian borders*”;
- con la medesima deliberazione l’Autorità ha anche richiesto a Terna e GME di predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Autorità una nuova versione della convenzione tra le due società prevista all’articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 111/06 (di seguito: convenzione tra GME e Terna) con cui Terna e GME disciplinano, tra l’altro:
 - l’affidamento a GME dell’attività di raccolta delle offerte per l’approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - i flussi informativi necessari alla registrazione, nell’ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
 - la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - le modalità per lo scambio tra Terna e GME delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, relative ai programmi di immissione e di prelievo;
- con l’entrata in vigore del regolamento CACM, i gestori di rete e i gestori di mercato hanno avviato la transizione verso la creazione dello SDAC, superando l’approccio regionale fino ad allora seguito attraverso i progetti MRC (cui aveva aderito l’Italia) e 4MMC;
- a tal proposito con la deliberazione 467/2017/R/eel l’Autorità ha approvato il piano per l’implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling*, mentre con la deliberazione 69/2019/R/eel, ha verificato positivamente la nuova architettura contrattuale unificata tra tutti i gestori di mercato e i gestori di rete europei, e in particolare:
 - il *Day Ahead Operations Agreement (DAOA)*;
 - l’accordo tra gestori di rete, le borse e la società JAO (*Service Level Agreement - SLA JAO*);
 - l’accordo tra tutti i gestori di rete (*TSO Cooperation Day Ahead – TCDA*);
- nell’ambito del processo di riforma del mercato greco al fine di renderlo pienamente compatibile con i requisiti del regolamento CACM e l’architettura dello SDAC, a giugno 2018, è stata costituita la società HEnEx S.A. che è stata designata dall’Autorità di regolamentazione greca come NEMO per la Grecia ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CACM;

- la società EnExClear CCP controllata da HenEX, è stata incaricata come controparte centrale del mercato greco, diventando pertanto responsabile della compensazione e del *settlement* delle transazioni concluse nel mercato greco del giorno prima e in quello infragiornaliero;
- l'1 novembre 2020 è entrato in funzione il nuovo assetto del mercato elettrico greco del giorno prima: tale evento ha di fatto segnato la conclusione del processo di riforma del mercato ellenico, ponendo le basi per l'accoppiamento con gli altri mercati elettrici europei nell'ambito dello SDAC, a partire dalla frontiera con l'Italia per la quale il *market coupling* è previsto per il prossimo 15 dicembre come da annuncio congiunto da parte delle parti interessate;
- con la comunicazione 27 ottobre 2020, GME, d'intesa con Terna, ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento della convenzione tra GME e Terna per tener conto dell'imminente avvio del *market coupling* sulla frontiera con la Grecia;
- con la medesima comunicazione GME ha trasmesso all'Autorità lo schema del contratto "GME-EnExClear CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling" finalizzato alla gestione e alla regolazione tra GME e la controparte centrale del mercato greco delle partite economiche connesse agli scambi transfrontalieri in esito al *market coupling* sulla frontiera Italia-Grecia;
- con la comunicazione 17 novembre 2020 Terna ha inviato all'Autorità:
 - l'accordo bilaterale concluso da Terna con il gestore di rete greco, la società Independent Power Transmission Operator S.A. (di seguito: IPTO) ("*Agreement between IPTO and Terna*") che disciplina, tra le altre cose, le modalità di ripartizione dei proventi derivanti dall'allocazione di capacità di trasporto sulla frontiera sopra menzionata;
 - le regole per l'allocazione esplicita giornaliera della capacità di interconnessione sulla frontiera Italia-Svizzera ("*Rules for Daily Capacity Allocation on Swiss Borders*") modificate in accordo con i gestori di rete interessati al fine di eliminare dall'allocazione esplicita giornaliera la frontiera Italia-Grecia;
 - le regole applicative per la gestione delle congestioni tra l'Italia e i paesi esteri interconnessi ("*Congestion Management Rules on the Italian Interconnection*"), predisposte ai sensi della deliberazione ARG/elt 162/11 e modificate al fine di includere i corretti riferimenti al documento di cui al punto precedente;
 - l'allegato n. 4 ("*Receipt and distribution of the Congestion Revenue*") allo schema di contratto "CASC Service Level Agreement for the Implicit Allocation on Italian borders" di cui alla deliberazione 45/2015/R/eel. Tale allegato è stato modificato al fine di includere anche la frontiera Italia-Grecia nel processo attraverso il quale JAO attribuisce ai TSO la rendita da congestione e i corrispettivi che devono essere riconosciuti per l'attività di raccolta e distribuzione della rendita.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- fra gli allegati all'"*Agreement between IPTO and Terna*" figurano:

- le regole armonizzate per l’allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: *Harmonized Allocation Rules – HAR*) predisposte ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento FCA e sottoposte all’approvazione di ACER;
- le regole armonizzate per l’allocazione esplicita della capacità su base giornaliera (di seguito: *Shadow Auction Rules – SAR*) da applicarsi in caso in cui il *market coupling* non sia in grado di produrre risultati, approvate su base regionale dalle autorità di regolazione di ciascuna *Capacity Calculation Region* (di seguito: CCR) nell’ambito delle procedure di *fallback* predisposte ai sensi dell’articolo 44 del regolamento CACM;
- le HAR sono aggiornate indicativamente ogni tre anni: l’ultima versione è stata approvata da ACER con la decisione 14-2019 e la prossima revisione è attesa per l’anno 2022;
- il confine Italia – Grecia rientra nella CCR *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui fanno parte anche i confini fra le zone interne al territorio nazionale; per questa regione le procedure di *fallback* sono state approvate dalle competenti autorità di regolazione il 16 novembre 2017 con esplicito riferimento alle SAR al momento in vigore (cosiddetta versione 1.3); l’Autorità ha ratificato la decisione con la deliberazione 784/2017/R/eel;
- le SAR sono state ulteriormente revisionate a novembre 2018 (versione 1.4) e a luglio 2020 (versione 1.5, non ancora entrata in vigore perché in attesa di approvazione da parte delle autorità di regolazione delle varie CCR);
- in particolare, per la CCR GRIT la versione 1.5 delle SAR è stata inviata da Terna all’Autorità con la comunicazione 1 ottobre 2020, come aggiornamento delle procedure di *fallback* di cui all’articolo 44 del regolamento CACM: l’Autorità ne sta coordinando l’approvazione con l’autorità di regolazione greca e una decisione in merito è attesa entro l’avvio del *market coupling* fra i due paesi.

RITENUTO CHE:

- l’architettura contrattuale predisposta per la gestione del *market coupling* sulle frontiere italiane debba essere integrata al fine di consentire l’avvio del *market coupling* sulla frontiera tra Italia e Grecia completando in questo modo l’accoppiamento con tutti i mercati del giorno prima degli Stati membri dell’Unione Europea interconnessi con l’Italia;
- lo schema di contratto GME-EnExClear *CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling* sia stato redatto in conformità agli analoghi schemi contrattuali positivamente verificati dall’Autorità con riferimento alle analoghe relazioni contrattuali tra GME e le controparti centrali dei mercati francese, austriaco e sloveno;
- l’accordo bilaterale concluso da Terna con il gestore di rete greco, con i relativi allegati, disciplini correttamente le relazioni contrattuali tra i due gestori con riferimento ai diversi processi di allocazione della capacità tra Italia e Grecia con riferimento al *market coupling* del giorno prima e agli altri orizzonti temporali; a tal proposito per le HAR e le SAR poste in allegato è necessario fare sempre

riferimento alle ultime versioni rispettivamente approvate da ACER ai sensi del Regolamento FCA e dalle autorità di regolazione di ciascuna CCR nell'ambito delle procedure di *fallback* ai sensi del regolamento CACM;

- le modifiche introdotte alla convenzione tra GME e Terna, così come quelle introdotte negli altri schemi contrattuali e regole già positivamente verificati dall'Autorità e descritti nei precedenti alinea, siano direttamente funzionali a tener conto della cessazione dell'utilizzo dell'asta esplicita per l'allocazione giornaliera della capacità tra Italia e Grecia e l'integrazione della Grecia nel *Single Day Ahead Coupling*

DELIBERA

1. di verificare positivamente le disposizioni contenute nei seguenti documenti e schemi contrattuali, segnatamente:
 - *Agreement between IPTO and Terna* inviato da Terna all'Autorità con la comunicazione 17 novembre 2020;
 - la convenzione tra GME e Terna, modificata per tener conto dell'avvio del *market coupling* del giorno prima sulla frontiera con la Grecia e il *GME-EnExClear CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling* inviati da GME all'Autorità con comunicazione 27 ottobre 2020;
2. di verificare positivamente anche le modifiche introdotte agli altri documenti e schemi contrattuali inviati all'Autorità da Terna con la comunicazione 17 novembre 2020;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Terna, a GME;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini